



## **REGOLAMENTO ORGANICO**

*Testo approvato dalla Giunta Nazionale del Coni con delibera n.244 del 15 giugno 2006*

## INDICE

### **Titolo I - L'Organizzazione federale**

#### ***Capo I - Gli Organi***

##### **Sezione I - Gli Organi centrali**

- art. 1 – Organizzazione federale
- art. 2 – Le Assemblee Nazionali
- art. 3 – Verifica dei poteri
- art. 4 – Apertura delle Assemblee
- art. 5 – Il Presidente dell'Assemblea
- art. 6 – Commissione di scrutinio
- art. 7 – Votazioni
- art. 8 – Candidature
- art. 9 – Il Presidente Federale
- art. 10 – Il Consiglio di Presidenza
- art. 11 – Il Consiglio Federale

##### **Sezione II - Gli Organi periferici**

- art. 12 – Assemblea Regionale
- art. 13 – Il Comitato Regionale
- art. 14 – I Delegati Regionali
- art. 15 – I Delegati Provinciali

#### ***Capo II – Le Strutture***

- art. 16 – La Segreteria Federale
- art. 17 – I Settori e le Commissioni
- art. 18 – Il Settore Dilettanti
- art. 19 – Il Settore Professionisti
- art. 20 – Il Settore Arbitri-Giudici
- art. 21 – Il Gruppo regionale Arbitri-Giudici
- art. 22 – Il Settore Tecnici Sportivi
- art. 23 – Il Gruppo regionale Tecnici Sportivi
- art. 24 – Il Settore Sanitario
- art. 25 – Il Settore Giovanile
- art. 26 – Il Settore Amatoriale
- art. 27 – Il Settore Marketing e Comunicazione
- art. 28 – La Consulta Nazionale
- art. 29 – La Lega Professionisti
- art. 30 – Commissione Federale Atleti
- art. 31 – I Dirigenti Federali
- art. 32 – I Commissari Straordinari

art. 33 – Durata delle cariche

## **Titolo II – Gli Affiliati e i Tesserati**

### ***Capo I – Gli Affiliati***

art. 34 – Definizione

art. 35 – Denominazione Sociale

art. 36 – Sede Sociale e dell'Attività Sportiva

art. 37 – Requisiti-Modalità-Adempimenti

art. 38 – Diritti e doveri degli affiliati

art. 39 – Fusioni e Incorporazioni

art. 40 – Decadenza e revoca dell'affiliazione

### ***Capo II – I Tesserati***

art. 41 – Categorie

art. 42 – Tesseramento dei Dirigenti federali

art. 43 – Tesseramento dei Dirigenti e dei Soci degli Affiliati

art. 44 – Tesseramento dei Tecnici Sportivi

art. 45 – Tesseramento dei Pugili

art. 46 – Tesseramento degli Arbitri-Giudici

art. 47 – Tesseramento dei Commissari di Riunione e degli Annunciatori

art. 48 – Tesseramento dei Medici e dei Massaggiatori

art. 49 – Diritti e doveri dei tesserati

art. 50 – Norme generali sui trasferimenti

## **Titolo III – Ordinamento Amministrativo-contabile**

art. 51 – Esercizio finanziario e gestione amministrativo-contabile

## **Titolo IV – Le Tutele**

art. 52 – La giustizia federale

art. 53 – Tutela Medico-Sportiva

art. 54 – Assicurazione contro i rischi

art. 55 – Controlli sulle Società professionistiche

## **Titolo V – Ordinamento Gare e Competizioni**

art. 56 – Stagione Sportiva

art. 57 – Attività ufficiale

art. 58 – Campionati Italiani

art. 59 – Entrata in vigore

## **TITOLO I – L'ORGANIZZAZIONE FEDERALE**

### ***CAPO I - GLI ORGANI***

#### **Sezione I - Gli Organi Centrali**

##### **Art. 1 - Organizzazione federale**

1. La F.P.I. realizza le proprie finalità istituzionali per mezzo degli organi e delle altre strutture previste dall'art. 17 dello Statuto.

## Art. 2 - Le Assemblee Nazionali

1. Le Assemblee Nazionali sono Ordinarie e Straordinarie.
2. Le Assemblee Nazionali Ordinarie sono indette dal Consiglio Federale almeno 90 giorni prima della data del loro svolgimento, e convocate dal Presidente Federale almeno 30 giorni prima della stessa data. Ad esse partecipano, con diritto a voto, le Società che versano nelle condizioni previste dai commi 2- e 3- dell'art. 20 dello Statuto.
3. La convocazione avviene con avviso a mezzo di lettera raccomandata o con altro mezzo (*fax, e-mail, sito web federale*) che comunque garantisca che tutti gli aventi diritto abbiano conoscenza piena dei contenuti dell'avviso. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della prima e della seconda convocazione, l'Ordine del Giorno e l'inizio dei lavori della Commissione Verifica Poteri e il numero dei voti spettanti agli aventi diritto.
4. *Nel caso di omessa o errata attribuzione di voti, è possibile proporre ricorso alla Corte Superiore di Giustizia entro venti giorni dalla celebrazione dell'Assemblea mediante l'invio di lettera raccomandata trasmessa alla Segreteria Generale della F.P.I. La Corte Superiore di Giustizia si pronuncia inappellabilmente entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso. La nota di emendamento dovrà essere tempestivamente comunicata agli aventi diritto a voto a mezzo telefax per tramite degli organi territoriali competenti e pubblicata sul sito web federale.*
5. Le Assemblee Nazionali Straordinarie, *salvo i casi statutariamente previsti*, sono indette dal Consiglio Federale e convocate dal Presidente Federale entro 60 giorni dal verificarsi dei casi previsti dall'art. 21 - comma 2 - dello Statuto e devono avere luogo entro i successivi 30 giorni.
6. Nel corso delle Assemblee possono essere trattati e discussi soltanto gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

### **Art. 3 - Verifica dei poteri**

1. La verifica dei poteri è svolta dalla Corte d'Appello Federale o, in assenza, da una commissione di 5 tesserati nominati dal Consiglio Federale. In caso di Assemblea elettiva i candidati alle cariche federali non possono svolgere le operazioni di verifica.
2. In particolare, la Commissione Verifica Poteri, organo permanente dell'Assemblea, accerta l'identità dei rappresentanti degli affiliati presenti direttamente o per delega, dei rappresentanti degli atleti e tecnici sportivi; accerta la regolarità delle deleghe, trattenendone una copia e vistandone quella da restituire al delegato; registra in separati verbali le presenze degli affiliati aventi diritto a voto e di quelli non aventi diritto. In caso di contestazioni sulla validità delle deleghe, la Commissione redige verbale da sottoscrivere anche dall'intestatario della delega con la dichiarazione espressa di voler proporre ricorso all'Assemblea.
3. Al termine dei suoi lavori, la Commissione redige un verbale conclusivo nel quale devono risultare:
  - a) il numero degli affiliati aventi diritto a voto;
  - b) il numero degli affiliati rappresentati in Assemblea;
  - c) il numero dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici sportivi presenti in Assemblea;
  - d) il numero dei voti presenti e il numero dei ricorsi presentati.

#### **Art. 4 - Apertura delle Assemblee**

1. L'apertura dei lavori assembleari compete al Presidente Federale o comunque a chi ha provveduto alla convocazione.
2. All'ora indicata nell'atto di convocazione per la costituzione dell'Assemblea in prima convocazione la Commissione Verifica Poteri, esaminata la validità delle deleghe di tutti i rappresentanti presenti fino a quel momento, accerta la presenza degli aventi diritto al voto.
3. *In caso affermativo sospende i suoi lavori e passa a redigere il verbale previsto dall'ultimo comma dell'articolo precedente; in caso negativo riprende i lavori, che si concludono con la redazione del predetto verbale, dopo che la Commissione avrà accertato la validità delle deleghe di tutti i rappresentanti presenti all'ora esatta indicata nell'atto di convocazione per la costituzione dell'Assemblea in seconda convocazione.*
4. Il Presidente Federale, o chi ne fa le veci, dà lettura del verbale della Commissione Verifica Poteri e dichiara aperta l'Assemblea invitando i rappresentanti ad eleggere l'Ufficio di Presidenza.
5. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea è costituito dal Presidente e da un vice Presidente, avente il compito di sostituirlo in caso di assenza.
6. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea Nazionale vengono assunte d'ufficio dal Segretario Generale della FPI o, in caso di assenza, da un suo incaricato.
7. Le elezioni dei componenti dell'Ufficio di Presidenza avvengono per acclamazione. Nelle Assemblee Elettive non possono essere eletti componenti dell'Ufficio di Presidenza coloro che risultino candidati alle cariche elettive.
8. Una volta insediato il Presidente dell'Assemblea dà lettura degli eventuali ricorsi previsti al precedente art. 3 e, prima di passare ai punti successivi previsti all'ordine del giorno, invita i Delegati ad esprimersi in merito.
9. Dalla votazione sono esclusi i ricorrenti.

## Art. 5 - Il Presidente dell'Assemblea

1. Il Presidente dell'Assemblea:
  - a) dirige i lavori entro i limiti degli argomenti posti all'ordine del giorno, che ha il dovere di rispettare e di far rispettare;
  - b) ha autorità illimitata su questioni di ordine ed è il solo interprete delle norme che regolano l'Assemblea. Sono considerate norme regolanti l'Assemblea anche le eventuali disposizioni contenute nell'atto di convocazione;
  - c) regola l'ordine e la durata degli interventi sulla base delle richieste pervenute ed in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno. La concessione delle repliche è rimessa alla sua facoltà discrezionale;
  - d) determina il sistema di votazione;
  - e) dà comunicazione dei risultati delle votazioni e proclama gli eletti dall'Assemblea;
  - f) esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno dichiara chiusa l'Assemblea;
  - g) controlla la rispondenza della stesura del verbale dell'Assemblea e convalida tutti gli atti ad essa relativi.
  
2. I verbali, firmati dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario, debbono essere depositati presso la sede federale entro cinque giorni dalla data di conclusione delle Assemblee e trasmessi alla Presidenza del C.O.N.I. Copia autentica del Verbale delle Assemblee Nazionali di approvazione di modifiche statutarie e delle Assemblee Nazionali elettive devono essere depositate a norma dell'art. 4 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 presso la Prefettura di Roma per l'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche.
  
3. Avverso la validità delle Assemblee Nazionali e delle deliberazioni adottate è ammesso ricorso *a mezzo raccomandata a/r* alla Corte Superiore di Giustizia, *il cui giudizio è inappellabile*, entro sette giorni dalla data di svolgimento.



## **Art. 6 - Commissione di scrutinio**

1. Le funzioni di Commissione di scrutinio sono svolte dalla Corte Federale d'Appello o, in assenza, da una Commissione di tesserati nominati dal Consiglio Federale a norma dell'art. 21, comma 4, dello Statuto. *Non possono far parte della Commissione i candidati alle cariche elettive.*
2. La Commissione di scrutinio ha il compito di provvedere alle operazioni di scrutinio delle votazioni.
3. Al termine dello scrutinio, dopo aver redatto il relativo verbale, la Commissione trasmette i risultati della votazione al Presidente dell'Assemblea.

## **Art. 7 - Votazioni**

1. L'elezione del Presidente dell'Assemblea *avviene* per acclamazione ed in tal caso l'elezione deve riportare il voto unanime di tutti gli aventi diritto a voto presenti.
2. Per l'elezione del Presidente federale è necessario il quorum previsto dallo Statuto all'art. 22, 4° comma. Qualora detto quorum non sia raggiunto da alcun candidato al termine della prima votazione, si procederà con il ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
3. Le elezioni dei componenti degli Organi Federali avvengono *con votazioni a scrutinio segreto*, distinte e nell'ordine previsto dall'Ordine del Giorno. Le votazioni non elettive si svolgono per alzata di mano e controprova o a scheda segreta se richiesta da almeno 1/3 degli aventi diritto al voto, i quali dispongano di almeno il 50% dei voti accreditati dalla Commissione Verifica Poteri.

## Art. 8 - Candidature

1. Tutti i tesserati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 52 dello Statuto possono concorrere a ricoprire cariche federali elettive sia negli organi centrali che periferici.
2. Le candidature devono essere depositate presso la Segreteria Generale ovvero ivi trasmesse, con lettera raccomandata, almeno 15 giorni liberi prima della data di svolgimento dell'Assemblea elettiva cui si intende concorrere. E' ammessa la candidatura ad una sola carica federale nella stessa assemblea. Qualora un tesserato si candidi, con lo stesso atto, per due cariche nella stessa Assemblea, la Segreteria Generale dovrà chiedere all'interessato di optare per una delle due. L'opzione dovrà pervenire entro due giorni dalla richiesta. *In caso di mancata opzione il candidato decade da entrambe le candidature.* Qualora le due candidature avvengano con atti successivi verrà ritenuta valida solo la prima arrivata.
3. La Segreteria Generale provvederà a compilare distinte liste di candidati per le diverse cariche sottoponendole alla verifica della Commissione Elettorale, composta dalla Corte d'Appello Federale, dal Procuratore federale e dal Segretario Generale, trasmettendole, *almeno 12 giorni prima della celebrazione dell'Assemblea*, ai Comitati Regionali che provvederanno a darne opportuna informazione agli affiliati e ai tesserati *almeno 10 giorni prima della celebrazione dell'Assemblea.*
4. La Commissione Elettorale può escludere una candidatura solo in caso di accertata insussistenza dei requisiti previsti dall'art. 52 dello Statuto. In questo caso è tenuta a darne informazione, *tramite fax o raccomandata a/r*, all'interessato entro due giorni. L'interessato, entro due giorni dal ricevimento del diniego, potrà ricorrere alla Corte Superiore di Giustizia, *il cui giudizio è inappellabile*, che dovrà decidere entro due giorni dal ricevimento del ricorso.
5. *Gli aventi diritto a voto possono proporre ricorso avverso l'ammissibilità o meno di una candidatura, sulla base delle liste di candidati trasmesse e comunicate secondo le modalità di cui al comma 3, alla Corte Superiore di Giustizia almeno 8 giorni prima della celebrazione dell'Assemblea tramite fax o raccomandata a/r, la quale dovrà decidere, con giudizio inappellabile, entro 2 giorni dal ricevimento del ricorso. La nota di emendamento alle liste di candidati dovrà essere tempestivamente comunicata agli aventi diritto a voto a mezzo telefax e pubblicata sul sito web federale.*

## **Art. 9 - Il Presidente Federale**

### 1. Il Presidente Federale:

- a) presiede le riunioni del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza e della Consulta nazionale.
- b) convoca l'Assemblea federale, indetta dal Consiglio Federale, secondo le disposizioni previste dal precedente art. 2;
- c) convoca il Consiglio Federale con avviso di convocazione da comunicarsi, *a mezzo fax o raccomandata*, ai componenti il Consiglio almeno sette giorni prima della data della riunione;
- d) convoca il Consiglio di Presidenza con avviso da comunicarsi ai componenti il Consiglio almeno 3 giorni prima della riunione;
- e) compila l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza;
- f) adotta deliberazioni in via d'urgenza nel rispetto delle disposizioni dell'art. 24 comma 3° dello Statuto, nelle materie che non siano di esclusiva competenza dell'Assemblea e del Consiglio Federale;
- g) emette provvedimenti di grazia nel rispetto delle disposizioni recate dall'art. 24, comma 4, dello Statuto, su richiesta scritta e motivata dell'interessato.

## **Art. 10 - Il Consiglio di Presidenza**

1. Il Consiglio di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente Federale con avviso a mezzo posta *raccomandata*, fax o e-mail, *comunque con la certezza della notifica al destinatario*.
2. L'avviso di convocazione deve essere inviato, almeno tre giorni prima della riunione e deve contenere la data, l'ora ed il luogo della riunione e, se pur in via sintetica, l'ordine del giorno della stessa.
3. L'ordine del giorno può essere integrato con argomenti richiesti per iscritto dalla maggioranza dei suoi componenti che pervengano almeno 24 ore prima della riunione.

## Art. 11 - Il Consiglio Federale

1. Il Consiglio federale si riunisce almeno 6 volte l'anno e ogni qualvolta sia richiesto dalla maggioranza dei suoi componenti, su convocazione del Presidente Federale, con avviso a mezzo posta *raccomandata*, fax o e-mail, *comunque con la certezza della notifica al destinatario*.
2. L'avviso di convocazione deve essere inviato, almeno sette giorni prima della riunione e deve contenere la data, l'ora ed il luogo della riunione e l'ordine del giorno della stessa.
3. Gli argomenti segnalati dai Consiglieri Federali, se l'ordine del giorno è già stato inviato, sono inclusi in ordine del giorno suppletivo sempre che la richiesta sia pervenuta per iscritto al Presidente Federale sottoscritta da almeno la maggioranza dei Consiglieri entro e non oltre 8 giorni prima della riunione.
4. Nella sua prima riunione il Consiglio Federale provvederà:
  - a) all'elezione, con votazione a scrutinio segreto, dei due Vice Presidenti;
  - b) all'elezione, con votazione a scrutinio segreto, del Vice Presidente Vicario, che dovrà essere scelto fra i due Vice Presidenti, e dei due Consiglieri componenti il Consiglio di Presidenza.
  - c) alla nomina del Presidente e del Vice-Presidente della Corte Superiore di Giustizia, nonché dei Componenti gli organi di Giustizia Sportiva Nazionali;
  - d) alla nomina, per quanto di sua competenza, dei Coordinatori e dei Componenti dei settori;
5. Esamina, ai fini del controllo di legittimità, tutti gli atti riguardanti le Assemblee regionali elettive e valuta la conformità o meno di detti atti all'ordinamento sportivo, allo Statuto e al Regolamento federale ed assume le deliberazioni conseguenti.
6. Annualmente stabilisce l'ammontare della tassa annuale di affiliazione, delle quote di tesseramento individuale, gli importi delle quote e delle tasse federali in vigore per l'anno successivo.
7. Determina le dotazioni finanziarie per gli organi periferici in sede di bilancio preventivo federale sulla base di appositi programmi di attività e delle esigenze di funzionamento degli organi stessi, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Contabilità e di Amministrazione.
8. Le delibere adottate dal Consiglio Federale di generale interesse per gli affiliati saranno pubblicate a cura della Segreteria Generale.

## **Sezione II – Gli Organi Periferici**

### **Art. 12 - Assemblea Regionale**

1. Le Assemblee Regionali sono indette dal Consiglio Regionale e convocate dal Presidente Regionale con le procedure previste per le Assemblee Nazionali, almeno 15 giorni prima della data fissata. Le Assemblee Regionali devono comunque aver luogo almeno 15 giorni prima di quella dell'Assemblea Nazionale.
2. Avverso la validità delle Assemblee Regionali e delle deliberazioni adottate è ammesso ricorso alla Corte Superiore di Giustizia entro sette giorni dalla data di svolgimento, da *depositarsi presso la segreteria del Comitato Regionale*.
3. Per la composizione e lo svolgimento dei lavori si fa rinvio all'art. 31 dello Statuto e in quanto applicabili alle disposizioni recate dai precedenti artt. 2, 3, 5 e 7.
4. Qualora il Giudice Sportivo regionale e/o il suo sostituto non siano in grado di presiedere il collegio di garanzia elettorale, il Consiglio Federale nominerà per l'occasione il Presidente.

### **Art. 13 - Il Comitato Regionale**

1. Il Consiglio Regionale, nella sua prima riunione, elegge il Vice Presidente e nomina il Segretario.
2. Il *Consiglio Regionale* indice *la Consulta Società* della regione almeno una volta l'anno. La convocazione deve avvenire con un preavviso di almeno quindici giorni a mezzo posta, fax o e-mail, con l'indicazione della data, dell'ora, del luogo della riunione e dell'ordine del giorno.
3. Il Presidente del Consiglio Regionale rappresenta la F.P.I., ai soli fini sportivi, nel territorio di competenza e svolge le funzioni previste all'art. 35 dello Statuto. In caso di impedimento temporaneo del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente. In caso di dimissioni o di impedimento definitivo del Presidente ovvero della maggioranza dei *componenti il Consiglio*, si applicano per analogia le disposizioni previste per il Presidente ed il Consiglio federale all'art. 28 dello Statuto.
4. Presso i Comitati Regionali operano:
  - a) i Rappresentanti Regionali delle categorie Arbitri-Giudici e Tecnici Sportivi, per la parte eminentemente tecnica e per la promozione della categoria;
  - b) il Rappresentante del Settore Professionisti;
  - c) il Medico Fiduciario Regionale che coordina ed organizza il servizio sanitario regionale.



## **Art. 14 - I Delegati Regionali**

1. I Delegati Regionali sono *organi periferici della Federazione ed* agiscono nel territorio di competenza attuando le disposizioni previste dall'art. 36 dello Statuto federale.
2. Svolgono, in esecuzione degli indirizzi dettati dall'organo nazionale, attività promozionale ai fini della maggiore diffusione del pugilato nel territorio di competenza; curano i rapporti e collaborano con gli organi regionali del C.O.N.I., delle istituzioni scolastiche e degli altri Enti interessati allo sviluppo della pratica sportiva. Svolgono ogni altro compito loro affidato dal Consiglio Federale.
3. Rappresentano la F.P.I. nell'ambito degli organi regionali del C.O.N.I.
4. Essi durano in carica un quadriennio. *Alla fine di ogni anno devono inviare una dettagliata relazione sull'attività svolta al Consiglio Federale, per le opportune valutazioni da parte di quest'ultimo.*

## **Art. 15 - I Delegati Provinciali**

1. I Delegati Provinciali sono *organi periferici della Federazione* agiscono nel territorio di competenza attuandone le disposizioni.
2. Svolgono, in esecuzione degli indirizzi dettati dall'organo regionale, attività promozionale ai fini della maggiore diffusione del pugilato nel territorio di competenza; curano i rapporti e collaborano con gli organi provinciali del C.O.N.I., delle istituzioni scolastiche e degli altri enti interessati allo sviluppo della pratica sportiva. Svolgono ogni altro compito loro affidato dal Comitato Regionale.
3. Rappresentano la F.P.I. nell'ambito degli organi provinciali del C.O.N.I.
4. Essi durano in carica un quadriennio. *Alla fine di ogni anno devono inviare, per tramite del competente Comitato Regionale, una dettagliata relazione sull'attività svolta al Consiglio Federale, per le opportune valutazioni da parte di quest'ultimo.*

## ***CAPO II – LE STRUTTURE***

### **Art. 16 - La Segreteria Generale**

1. La Segreteria *Generale* è retta dal Segretario Generale, dal quale dipende tutto il personale in servizio presso gli Organi centrali e periferici della Federazione.
2. Alla Segreteria *Generale* è affidata l'esecuzione delle deliberazioni, dei provvedimenti e delle decisioni degli organi federali.

### **Art. 17 - I Settori e le Commissioni**

1. La F.P.I. si articola nei sei Settori, previsti dall'art. 18 dello Statuto Federale, ai quali sono attribuiti compiti esclusivamente tecnico-organizzativi.
2. I Settori possono articolarsi in Sezioni.
3. A ciascun Settore è preposto un Coordinatore nominato dal Consiglio Federale tra persone di provata capacità e competenza, tesserati alla F.P.I.
4. Il Consiglio Federale può costituire Commissioni di studio con funzioni consultive sulla base di particolari esigenze.
5. Ogni Settore e Commissione si avvale della collaborazione, con compiti di segretario, di un dipendente della F.P.I. nominato dal Presidente Federale su proposta del Segretario Generale.

## Art. 18 - Il Settore Dilettanti

1. Il Settore Dilettanti si articola in tre Commissioni:
  - a) Commissione Tecnica per l'attività Nazionale;
  - b) Commissione Tecnica per l'attività Regionale;
  - c) Commissione Tecnica per le squadre Nazionali.
2. Il Comitato Esecutivo del Settore Dilettanti si compone di:
  - a) Il Coordinatore del Settore;
  - b) I Coordinatori delle tre Commissioni;
  - c) Il Direttore Organizzativo.
3. Il Comitato Esecutivo coordina l'attività delle tre commissioni e formula le proposte definitive al Consiglio Federale.
4. La Commissione Tecnica per l'attività Nazionale (CTN) è composta da:
  - a) un Coordinatore;
  - b) un vice Coordinatore;
  - c) tre componenti.

Alla CTN è demandato il compito di proporre la definizione del calendario, la localizzazione, le condizioni e le modalità di svolgimento di tutti i campionati e tornei di interesse nazionale e federale curando direttamente gli adempimenti regolamentari ed organizzativi necessari per la loro realizzazione.

Alla CTN è altresì demandato il compito di formulare proposte per la modifica ed il miglioramento del Regolamento Tecnico Dilettanti.

5. La Commissione Tecnica per l'attività Regionale (CTR) è composta da:
  - a) un Coordinatore;
  - b) i quattro Presidenti di Comitato Regionale coordinatori delle Zone, *strumenti tecnici organizzativi definiti dal Consiglio Federale per agevolare l'organizzazione delle manifestazioni federali sul territorio, così conformate:*
    - ZONA A: *composta dalle regioni Piemonte/Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, provincia autonoma di Trento, provincia autonoma di Bolzano;*
    - ZONA B: *composta dalle regioni Toscana, Emilia Romagna, Umbria, Marche;*
    - ZONA C: *composta dalle regioni Campania, Abruzzo e Molise, Puglia e Basilicata, Calabria;*
    - ZONA D: *composta dalle regioni Lazio, Sicilia, Sardegna.*

Alla CTR è demandato il compito di formulare proposte per il miglioramento delle attività regionali ed interregionali di iniziativa societaria o dei Comitati Regionali, curando direttamente le iniziative più idonee, di intesa con gli Organi Periferici, a favorire l'incremento quantitativo e qualitativo della pratica pugilistica.

6. La Commissione Tecnica per le squadre Nazionali (CSN) è composta da:

- a) il Direttore Tecnico;
- b) i Tecnici Federali responsabili dei settori Seniores, Juniores e Femminile.

Alla CSN è demandata l'attività di selezione dei pugili di interesse nazionale, l'attività delle rappresentative nazionali e della squadra olimpica.

La CSN predispose e trasmette al Comitato Esecutivo del Settore, per l'approvazione del Consiglio Federale:

- a) la proposta entro il mese di novembre dell'anno precedente del calendario e bilancio dell'attività agonistica internazionale dell'anno successivo, unitamente alla pianificazione degli allenamenti di tutte le rappresentative nazionali; nel mese di luglio dell'anno in cui si attua il programma, la CSN produce una relazione tecnico economica sull'attuazione del programma;
- b) la relazione tecnica sul programma di preparazione olimpica per l'anno successivo, unitamente all'elenco dei pugili probabili olimpici, da sottoporre al CONI;
- c) la proposta, relativa all'anno successivo, per il trattamento di rimborso spese ai pugili convocati, per i premi gara, individuali e di squadra, per la conquista di medaglie ai vari tornei internazionali.

Il Direttore Tecnico convoca, tramite il funzionario federale incaricato, i pugili per i raduni collegiali ed i pugili selezionati per la formazione delle squadre nazionali nelle manifestazioni internazionali.

7. Le riunioni del Comitato Esecutivo (C.E.) e delle tre Commissioni sono valide quando sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto. *Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.*

Alle riunioni del C.E. è invitato il Presidente Federale; alle riunioni delle Commissioni sono invitati il Coordinatore del Settore ed il Direttore Organizzativo.

Di ciascuna riunione è redatto, a cura del funzionario appositamente incaricato dalla Segreteria *Generale*, verbale da trasmettere, per l'approvazione, al Consiglio Federale.

In caso di divergenze sugli argomenti in discussione, si segnalano a verbale le diverse valutazioni per le opportune decisioni del C.F.

8. Tutti i Componenti del settore sono nominati dal Consiglio Federale e il loro mandato ha durata quadriennale.

## Art. 19 - Il Settore Professionisti

1. Il Settore Professionisti, nel rispetto dell'autonomia organizzativa, amministrativa e funzionale della Lega Professionisti, tutela gli affiliati, i pugili e i tecnici professionisti.
2. Il Settore Professionisti è costituito da un coordinatore nominato dal Consiglio federale e dai componenti di nomina del Consiglio federale del CEP di cui al comma successivo ed ha i seguenti compiti:
  - a) vigila che l'attività della Lega e delle Società professionistiche sia effettivamente diretta al fine di conseguire l'affermazione del pugilato professionistico italiano in campo nazionale e internazionale;
  - b) garantisce il rigoroso rispetto delle norme del Regolamento Tecnico Professionisti e propone al Consiglio federale eventuali modifiche e integrazioni;
  - c) propone al Consiglio federale la nomina del *rappresentante* del Settore presso i Comitati Regionali che può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Regionale;
  - d) propone al Consiglio federale, annualmente, l'ammontare delle quote federali relative alle affiliazioni delle società professionistiche, al tesseramento degli atleti e dei tecnici e alle autorizzazioni per le dispute dei campionati italiani professionisti delle varie categorie.
3. *Il Comitato Esecutivo Professionisti (CEP) è organo del Settore, composto da un Coordinatore, un Vice Coordinatore e da tre componenti. Il Coordinatore e due componenti sono nominati dal Consiglio Federale, il Vice Coordinatore e un componente sono eletti dalle Società Professionistiche riunite in Assemblea.*
4. E' di competenza del CEP:
  - a) proporre tutte le iniziative ritenute opportune per il miglioramento tecnico e qualitativo del pugilato professionistico;
  - b) esprimere il nulla osta tecnico sui combattimenti,ivi compresi quelli validi per i Campionati nazionali, internazionali, europei e mondiali;
  - c) curare le statistiche e il record dei pugili professionisti tesserati con la FPI;
  - d) curare le classifiche per categoria e designare gli sfidanti ufficiali per i titoli nazionali di categoria;
  - e) proporre le candidature per i passaggi di serie.
5. Il CEP è convocato, *a mezzo fax o raccomandata*, con un preavviso di almeno sette giorni trimestralmente o quando il coordinatore ne ravvisi la necessità.
6. Le decisioni del CEP sono assunte *a maggioranza dei presenti*. In caso di parità decide il voto di chi presiede. La riunione è valida quando siano presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto.
7. Di ogni riunione viene redatto, a cura del segretario, verbale da trasmettere al Consiglio Federale per l'approvazione.

## Art. 20 - Il Settore Arbitri-Giudici

1. Il Settore Arbitri-Giudici regola, promuove ed organizza l'attività degli Arbitri-Giudici della F.P.I.
2. Organo del Settore è il Comitato Esecutivo che si compone di un Coordinatore e due componenti, nominati dal Consiglio Federale, e di due componenti eletti dai Delegati Regionali della categoria, riuniti in Assemblea Nazionale.
3. L'elezione dei due componenti avviene a maggioranza semplice nell'Assemblea Nazionale dei delegati regionali, da indirsi entro i novanta giorni successivi alla data di celebrazione dell'Assemblea Nazionale elettiva quadriennale, convocata dal Presidente Federale, *a mezzo fax o raccomandata a/r*, con almeno quindici giorni di preavviso. *Il quorum costitutivo dell'Assemblea, in prima convocazione, è dato dalla presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.*
4. I delegati regionali sono eletti secondo quanto disposto dall'art. 32 dello Statuto e rimangono in carica per il quadriennio olimpico.
5. Il Coordinatore convoca, *a mezzo fax o raccomandata a/r*, l'Assemblea Nazionale consultiva dei Delegati Regionali che deve avvenire a metà mandato, per la presentazione della relazione sull'attività svolta, per dibattere argomenti inerenti alla Categoria e per sostituire eventuali posti resisi vacanti fra i componenti eletti. *Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice. Il quorum costitutivo segue quanto previsto nel precedente comma 3.*
6. Avverso la validità delle Assemblee di categoria è ammesso ricorso alla Corte Superiore di Giustizia entro sette giorni dalla data di svolgimento.
7. Il Comitato Esecutivo:
  - a) formula al Consiglio Federale le proposte per l'aggiornamento del Regolamento Tecnico e delle norme regolamentari riguardanti la categoria;
  - b) vigila sul funzionamento tecnico della categoria e propone iniziative tendenti al suo miglioramento;
  - c) promuove, d'intesa con i Comitati Regionali e con i Rappresentanti Regionali, l'effettuazione dei Corsi per Aspiranti Arbitri-Giudici;
  - d) provvede alla designazione dei servizi a carattere nazionale ed internazionale;
  - e) formula le proposte di promozione e di iscrizione alle liste internazionali, nonché all'eventuale revisione delle liste stesse, *al Consiglio Federale per la competente approvazione;*
8. Il Coordinatore può adottare deliberazioni di carattere urgente riguardanti le designazioni dei servizi, che dovranno essere sottoposte ad approvazione nella riunione immediatamente successiva.
9. Il Comitato Esecutivo *è convocato dal Coordinatore*, con un preavviso di almeno sette giorni, a mezzo posta *raccomandata*, fax o e-mail, *comunque con la certezza della notifica al destinatario*, trimestralmente o quando se ne ravvisi la necessità. *Il Comitato Esecutivo può essere convocato anche se richiesto dalla maggioranza dei componenti.* Nella



convocazione deve essere precisata la data, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno della stessa. Le decisioni del Comitato Esecutivo sono prese a maggioranza. In caso di parità decide il voto di chi lo presiede. La riunione è valida quando siano presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto. In ogni riunione viene redatto, a cura del Segretario, verbale da trasmettere al Consiglio Federale per l'approvazione.

10. La sostituzione di eventuali componenti deve avvenire secondo quanto disposto dall'art. 54 dello Statuto. Qualora la vacanza di un posto dei componenti eletti di cui al comma 2, non risulti sostituibile, si procederà alla sua copertura alla prima Assemblea nazionale di categoria. In caso di impedimento temporaneo del coordinatore le funzioni sono svolte dal componente più anziano di età fra i componenti nominati.

## **Art. 21 – Il Gruppo regionale Arbitri-Giudici**

1. In ogni regione ovvero presso ogni Comitato o Delegazione Territoriale è formato il Gruppo regionale Arbitri-Giudici. Il Gruppo, nelle persone del Rappresentante e del Vice Rappresentante, attende e cura tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento di Settore.
2. Il Presidente del Comitato Regionale almeno *sette* giorni liberi prima dell'Assemblea Regionale *Elettiva*, convoca l'Assemblea di Categoria, *a mezzo fax o raccomandata a/r*, per l'approvazione della relazione tecnico-organizzativa presentata dal Rappresentante Regionale.
3. In occasione delle Assemblee per il rinnovo delle cariche vengono, altresì, eletti i delegati regionali all'Assemblea Nazionale di Categoria secondo quanto previsto dall'art. 32 dello Statuto che rimangono in carica per il quadriennio olimpico.

## Art. 22 - II Settore Tecnici Sportivi

1. Il Settore Tecnici Sportivi regola, promuove ed organizza l'attività della Categoria Tecnici Sportivi della FPI.
2. Organo del Settore è il Comitato Esecutivo il cui Coordinatore è il Consigliere Federale eletto in rappresentanza della categoria dei Tecnici Sportivi. Il C.E. si compone inoltre di quattro componenti eletti dai delegati regionali della Categoria riuniti in Assemblea Nazionale e da un Tecnico nominato dal Consiglio Federale.
3. L'elezione dei quattro componenti avviene a maggioranza semplice in sede di Assemblea Nazionale dei delegati regionali, da indirsi entro i novanta giorni successivi alla data di celebrazione dell'Assemblea Nazionale elettiva quadriennale, convocata dal Presidente Federale, *a mezzo fax o raccomandata a/r*, con almeno quindici giorni di preavviso. *Il quorum costitutivo dell'Assemblea, in prima convocazione, è dato dalla presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.*
4. I delegati regionali sono eletti secondo quanto disposto dall'art. 32 dello Statuto e rimangono in carica per il quadriennio olimpico.
5. Il Coordinatore convoca, *a mezzo fax o raccomandata a/r*, l'Assemblea biennale dei delegati regionali per la presentazione della relazione biennale e per dibattere argomenti inerenti alla Categoria. Il quorum costitutivo deve prevedere la presenza di almeno la metà degli aventi diritto a voto. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. *Le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice.*
6. Avverso la validità dell'Assemblea Nazionale elettiva è ammesso ricorso alla Corte Superiore di Giustizia entro sette giorni dalla data di svolgimento.
7. Il Comitato Esecutivo:
  - a) vigila sul funzionamento tecnico della Categoria e formula le eventuali opportune proposte per il suo miglioramento;
  - b) predispone i programmi per i Corsi di Specializzazione a carattere nazionale e ne cura l'organizzazione, *in ossequio a quanto previsto dal Piano Nazionale di Formazione dei Quadri operanti nello Sport disposto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano*;
  - c) predispone i programmi per l'aggiornamento tecnico ed organizza i relativi corsi;
  - d) coordina tecnicamente i Corsi per Tecnico Sportivo e Aspirante Tecnico Sportivo e ne propaga l'effettuazione;
  - e) coordina le proposte della Categoria da sottoporre al Consiglio Federale.
8. Il coordinatore può adottare deliberazioni di carattere urgente, che dovranno essere sottoposte ad approvazione nella riunione immediatamente successiva.
9. Il Comitato Esecutivo è convocato dal coordinatore, con un preavviso di almeno sette giorni, *a mezzo posta raccomandata, fax o e-mail, comunque con la certezza della notifica al destinatario*, trimestralmente o quando il coordinatore ne ravvisi la necessità. *Il*

*Comitato Esecutivo può essere convocato anche se richiesto dalla maggioranza dei componenti. Nella convocazione deve essere precisata la data, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno della stessa. Le decisioni del Comitato Esecutivo sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità decide il voto di chi lo presiede. La riunione è valida quando siano presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto. In ogni riunione viene redatto, a cura del Segretario, verbale da trasmettere al Consiglio Federale per l'approvazione.*

10. Ove dovessero venire meno i componenti del Comitato Esecutivo, in numero tale da non comportare la decadenza dello stesso, si procede alla sua integrazione come previsto dall'art. 54 dello Statuto. Altrimenti trova applicazione il comma 3 - dell'art. 21 dello Statuto. *Nel caso d'impedimento temporaneo del Coordinatore, le funzioni sono svolte dal componente più anziano d'età tra quelli nominati.*

### **Art. 23 – Il Gruppo regionale Tecnici Sportivi**

1. In ogni regione ovvero presso ogni Comitato o Delegazione Regionale è formato il Gruppo regionale Tecnici Sportivi. Il Gruppo, nelle persone del Rappresentante e del Vice Rappresentante, attende e cura tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento di Settore.
2. In occasione delle Assemblee per il rinnovo delle cariche vengono, altresì, eletti i delegati regionali all'Assemblea Nazionale di Categoria secondo quanto previsto dall'art. 32 dello Statuto e rimangono in carica per il quadriennio olimpico.

## Art. 24 - II Settore Sanitario

1. Il Settore sanitario regola, organizza e promuove l'assistenza medico-sportiva dei pugili, la ricerca scientifica e l'aggiornamento professionale dei medici aderenti alla F.P.I.
2. *Il Settore è disciplinato da specifico Regolamento, da sottoporre ad approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I., che prevede analiticamente i requisiti professionali per le nomine e un articolazione puntuale di responsabilità tra le figure istituzionali e le strutture organizzative che seguono:*
  - a) Coordinatore;
  - b) Medico federale;
  - c) Sezione medica;
  - d) Sezione studi e ricerche;
  - e) Commissione Antidoping *disciplinata dall'Appendice alle Norme Sportive Antidoping;*
  - f) Medici fiduciari regionali.

## Art. 25 - II Settore Giovanile

1. Il Settore giovanile disciplina ed organizza, con finalità tecniche, didattiche e sociali l'attività giovanile *non agonistica*. L'attività giovanile è rivolta ai giovani di età compresa tra i sei e i quindici anni, tesserati con le società accreditate dal C.O.N.I. per i Centri di avviamento allo sport (C.A.S.) e che svolgono attività *meramente ludica e di formazione fisica*, nelle forme e con le modalità stabilite da apposito regolamento.
2. Organo del Settore è la Commissione Attività Giovanile che si compone di un coordinatore e di quattro componenti nominati dal Consiglio Federale. Inoltre fa parte della commissione, senza diritto di voto, un tecnico addetto al Settore nominato dal C.F. su proposta del Coordinatore del Settore.
3. La Commissione vigila sul funzionamento tecnico del Settore e formula proposte al Consiglio Federale per il suo miglioramento e per l'ampliamento della base dei praticanti; predispone i programmi di attività e per l'aggiornamento tecnico.
4. Le riunioni della Commissione sono convocate dal Coordinatore, con preavviso di almeno sette giorni, *a mezzo posta raccomandata, fax o e-mail, comunque con la certezza della notifica al destinatario*, semestralmente o quando il Coordinatore lo ritenga necessario. Nella convocazione deve essere precisata la data, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno della stessa. Le decisioni della Commissione sono prese a maggioranza *dei presenti*. In caso di parità decide il voto di chi la presiede. La riunione è valida quando siano presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto. In ogni riunione viene redatto, a cura del Segretario, verbale da trasmettere al Consiglio Federale per l'approvazione.
5. *Le delibere del Consiglio Federale circa la promozione e la tutela dei vivai giovanili devono essere trasmesse alla Giunta Nazionale del CONI per la relativa approvazione.*

## Art. 26 - II Settore Amatoriale

1. Il Settore Amatoriale disciplina ed organizza, con finalità tecniche e sociali l'attività amatoriale.

L'attività amatoriale è diretta ai praticanti tesserati che svolgono solo attività non agonistica, anche in esibizioni pubbliche, nelle forme e con le modalità stabilite da apposito regolamento.

2. Organo del settore è la Commissione Attività Amatoriale che si compone di un coordinatore e di quattro componenti nominati dal Consiglio Federale. Inoltre fa parte della Commissione, senza diritto di voto, un tecnico addetto al Settore nominato dal C.F. su proposta del Coordinatore del Settore.
3. La Commissione vigila sul funzionamento tecnico del Settore e formula proposte al Consiglio Federale per il suo miglioramento e per l'ampliamento della base dei praticanti; predispone i programmi di attività e per l'aggiornamento tecnico.
4. Le riunioni della Commissione sono convocate dal coordinatore, con preavviso di almeno sette giorni, *a mezzo posta raccomandata, fax o e-mail, comunque con la certezza della notifica al destinatario*, semestralmente o quando il Coordinatore lo ritenga necessario. Nella convocazione deve essere precisata la data, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno della stessa.

Le decisioni della Commissione sono prese a maggioranza *dei presenti*. In caso di parità decide il voto di chi la presiede. La riunione è valida quando siano presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto. In ogni riunione viene redatto, a cura del Segretario, verbale da trasmettere al Consiglio Federale per l'approvazione.



## **Art. 27 - II Settore Marketing e Comunicazione**

1. Il Settore Marketing e Comunicazione promuove e cura i rapporti con partners istituzionali ed economici al fine di realizzare accordi di sponsorizzazione per i tornei federali e per le Squadre nazionali. Cura la redazione e la raccolta pubblicitaria della rivista federale. Promuove e cura i rapporti con la stampa e con i media radiotelevisivi e telematici per incrementare la diffusione e la visibilità del pugilato dilettantistico e professionistico.
2. Organo del Settore è la Commissione Marketing e Comunicazione composta da un Coordinatore e da due esperti di comprovata esperienza nel campo della pubblicità, nominati dal Consiglio federale.
3. Alla Commissione Marketing e Comunicazione è demandata, in particolare, la regolamentazione dell'attività delle Squadre nazionali i cui diritti di immagine spettano esclusivamente alla FPI.
4. Le riunioni della Commissione sono convocate dal coordinatore, con preavviso di almeno sette giorni, *a mezzo posta raccomandata, fax o e-mail, comunque con la certezza della notifica al destinatario*, semestralmente o quando il Coordinatore lo ritenga necessario. Nella convocazione deve essere precisata la data, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno della stessa.
5. Le decisioni della Commissione sono prese a maggioranza *dei presenti*. In caso di parità decide il voto di chi la presiede. La riunione è valida quando siano presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto. In ogni riunione viene redatto, a cura del Segretario, verbale da trasmettere al Consiglio Federale per l'approvazione.

## **Art. 28 - La Consulta Nazionale**

1. La Consulta Nazionale prevista dall'art. 30 dello Statuto è convocata dal Presidente Federale, in conformità alla delibera assunta dal Consiglio Federale, *a mezzo posta raccomandata, fax o e-mail, comunque con la certezza della notifica al destinatario*, con preavviso di almeno *tre* giorni, con l'indicazione della data, dell'ora, del luogo della riunione e dell'ordine del giorno della stessa.
2. La Consulta Nazionale è competente ad esprimere il proprio parere sui programmi riguardanti le manifestazioni sportive e sui progetti di modificazioni o innovazioni della disciplina sull'organizzazione delle gare.
3. I pareri della Consulta Nazionale sono formalizzati in appositi verbali redatti dal Segretario Generale presente ai lavori della Consulta e firmati anche dal Presidente Federale. Detti verbali sono trasmessi a cura della Segreteria Generale ai componenti del Consiglio Federale.
4. Il Consiglio Federale provvederà annualmente a stabilire la data della riunione della Consulta Nazionale, avendo presente gli obiettivi ed i programmi esposti nel Bilancio di previsione annuale.

### **Art. 29 - La Lega Professionisti**

1. La composizione ed i compiti della Lega sono stabiliti dallo Statuto Federale all'art. 4.
2. Il funzionamento della Lega è autonomamente organizzato sulla base di apposito Regolamento sottoposto all'approvazione del Consiglio Federale.

### **Art. 30 - Commissione Federale Atleti**

1. *E' istituita, con carattere permanente, la Commissione Federale Atleti, composta e disciplinata da apposito Regolamento da redigersi in conformità con il Regolamento della Commissione Nazionale Atleti del CONI e da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI.*

### **Art. 31 - I Dirigenti Federali**

1. Sono Dirigenti Federali coloro che ricoprono cariche elettive e di nomina quali componenti degli Organi centrali, periferici e di giustizia federali.
2. I Dirigenti Federali sono responsabili della rettitudine sportiva e morale della loro condotta e della riservatezza degli atti del proprio ufficio.
3. La mancanza iniziale accertata dopo le elezioni o il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti previsti dall'art. 52 dello Statuto comporta l'immediata decadenza dalla carica.

### **Art. 32 – I Commissari Straordinari**

1. Il Consiglio Federale, in caso di accertate gravi responsabilità di gestione o di funzionamento sportivo, provvede allo scioglimento dei Comitati Regionali ed alla nomina di Commissari Straordinari per garantirne il corretto esercizio delle funzioni.
2. Nel caso di commissariamento il Commissario Straordinario provvede, entro 60 giorni dalla nomina, a convocare l'assemblea per la ricostituzione dell'organo ordinario che deve svolgersi entro i successivi 30 giorni.

### **Art. 33- Durata delle cariche**

1. Le cariche elettive e di nomina hanno la durata di un quadriennio olimpico. Fa eccezione la *nomina* di componente della Commissione Vertenze Economiche che ha durata biennale.
2. Le cariche e le nomine degli Organi di Giustizia hanno durata quadriennale e il loro mandato è indipendente dalla permanenza in carica degli organi che li hanno *eletti ovvero nominati*.

## **Titolo II – GLI AFFILIATI ED I TESSERATI**

### ***CAPO I – GLI AFFILIATI***

#### **Art. 34 - Definizione**

1. Ai fini del presente Regolamento Organico e di ogni altra disposizione avente efficacia nell'ambito della F.P.I., con il termine Affiliato si indicano le Società e le Associazioni che svolgono attività pugilistica.
2. Gli Affiliati sono rappresentati, nell'ambito federale, dal proprio Presidente o dal Dirigente Societario espressamente delegato dal Presidente.



### **Art. 35 - Denominazione Sociale**

1. Le denominazioni sociali risultanti dall'atto di affiliazione sono tutelate dalla F.P.I. secondo i principi della priorità.
2. Il mutamento della denominazione sociale, che per gli Affiliati aventi forma di Società di capitale richiede il rispetto delle procedure dettate dal Codice Civile, può essere autorizzato dalla Presidenza della F.P.I. su istanza dell'Affiliato, da inoltrare improrogabilmente entro i termini prescritti per il rinnovo dell'affiliazione. All'istanza vanno allegati, in copia autentica, il verbale dell'Assemblea che ha deliberato il mutamento della denominazione. *La variazione di denominazione sociale deve essere comunicata al C.O.N.I. per le opportune variazioni da apportare al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche.*
3. L'autorizzazione per abbinare alla denominazione sociale altre espressioni o indicazioni a carattere propagandistico o pubblicitario, può essere richiesta alla Presidenza della F.P.I. durante l'intera annata sportiva.

## **Art. 36 - Sede Sociale e dell'Attività Sportiva**

1. La sede sociale è quella indicata al momento dell'affiliazione. Ogni variazione di sede deve essere tempestivamente comunicata alla F.P.I.
2. La sede normale di svolgimento dell'attività sportiva è la palestra dichiarata disponibile all'atto dell'affiliazione ed avente i seguenti requisiti:
  - a) idonei servizi igienico-sanitari e spogliatoi;
  - b) locale palestra di dimensioni adeguate per l'installazione di un ring e di attrezzature per lo svolgimento dell'attività.
3. *In caso di inagibilità temporanea della palestra*, i Comitati Regionali possono autorizzare l'affiliato, per un periodo non superiore a mesi sei, a svolgere l'attività in palestra di altra società regolarmente affiliata previo formale assenso di quest'ultima. Nel caso che più affiliati utilizzino una stessa palestra di proprietà pubblica i Comitati Regionali sono tenuti a vigilare sulla scrupolosa osservanza da parte dei singoli affiliati delle regole e degli orari determinati dall'Ente pubblico.
4. *Le Società professionistiche affiliate ovvero richiedenti prima affiliazione, possono far svolgere l'attività di preparazione dei propri atleti anche in diverse palestre di altre Associazioni sportive dilettantistiche regolarmente affiliate e conformi ai requisiti di cui al comma 2 del presente articolo.*

### **Art. 37 - Requisiti - modalità - adempimenti**

1. *Al fine di* ottenere l'affiliazione alla Federazione Pugilistica Italiana per svolgere solo attività dilettantistica deve essere presentata dal richiedente domanda redatta su apposito modulo, sottoscritta in presenza del Presidente del Comitato Regionale, ovvero con firma autenticata dal legale rappresentante e corredata dai seguenti documenti:
  - a) atto costitutivo e Statuto sociale;
  - b) elenco nominativo dei Componenti l'Organo o gli Organi direttivi societari;
  - c) dichiarazione di disponibilità di una palestra idonea ed avente i prescritti requisiti di agibilità;
  - d) dichiarazione di impegno con un Tecnico Sportivo abilitato, regolarmente tesserato;
  - e) nomina di un Direttore Sportivo.
  - f) dichiarazione dei singoli Componenti del Consiglio Direttivo di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 52 dello Statuto.
  
2. Gli affiliati che intendono svolgere attività giovanile *devono presentare richiesta per il riconoscimento quale* Centro di Avviamento allo Sport (C.A.S.) *all'Organo Territoriale del C.O.N.I. della Provincia di appartenenza*, ed uniformarsi alle disposizioni in materia emanate dalla F.P.I. e dal C.O.N.I.
  
3. Gli affiliati che intendono svolgere attività pugilistica anche professionistica devono avere la forma di società per azioni o a responsabilità limitata, nel rispetto delle disposizioni recate dalla legge 23 marzo 1981 n. 91, come modificata dal D.L. 30 settembre 1996 n. 485, convertito in legge 18 novembre 1996 n. 586;devono inoltre prevedere, nell'atto costitutivo, che una parte degli utili, non inferiore al 10% sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva.
  
4. *Le Società e/o Associazioni Sportive* che svolgono attività pugilistica anche professionistica *devono iscriversi* nel Registro delle Imprese *presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato competente per territorio*.
  
5. La domanda, accompagnata dalla tassa di affiliazione, deve essere inoltrata alla F.P.I. per il tramite del Comitato Regionale competente che esprime sulla stessa il proprio parere, dopo aver omologato l'impianto.
  
6. La F.P.I. comunica *alla Società e/o Associazione Sportiva* l'accoglimento della domanda di affiliazione da parte del Consiglio Federale. *L'affiliazione decorre dalla data della deliberazione del Consiglio Federale*.
  
7. L'affiliazione *della Società e/o Associazione Sportiva* deve essere rinnovata ogni anno, con la presentazione della documentazione di cui al precedente comma 1, ad esclusione del punto a).

*Le Associazioni e Società dilettantistiche e le Società professionistiche possono presentare domanda di prima affiliazione per la stagione sportiva in corso, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.*

*Le Associazioni e Società dilettantistiche possono presentare domanda di rinnovo dell'affiliazione per la stagione sportiva in corso, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.*

*Le Società professionistiche possono presentare domanda di rinnovo dell'affiliazione per la stagione sportiva in corso, dal 1 gennaio al 31 marzo di ogni anno.*

8. Ogni variazione delle condizioni di cui al comma 1) del presente articolo, deve essere comunicata alla F.P.I., per la dovuta approvazione, entro venti giorni dal verificarsi dell'evento.
9. Gli statuti delle società ed associazioni sportive devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I. nonché allo statuto ed ai regolamenti della Federazione e devono essere, altresì, conformi a quanto disposto dall'art. 90, Legge 289/02, così come modificato dalla Legge 128/04.
10. I gruppi sportivi *FF.AA. delle forze di polizia e degli altri Corpi Nazionali*, in attuazione della legge 31 marzo 2000 n. 78 e dell'art. 29 dello Statuto del C.O.N.I. possono essere riconosciuti ai fini sportivi e possono ottenere l'affiliazione anche in deroga ai principi e le disposizioni per l'affiliazione e il riconoscimento delle Società Sportive dilettantistiche.

### **Art. 38 - Doveri degli affiliati**

1. Gli Affiliati sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5 dello Statuto e ad assicurare a ciascun tesserato lo svolgimento dell'attività sportiva con l'osservanza dei limiti e dei criteri previsti dalle norme federali, in conformità al tipo di rapporto instaurato con il tesseramento e, per i pugili professionisti, con il contratto.
2. L'inosservanza da parte degli Affiliati, nei confronti dei tesserati, degli obblighi derivanti dalle norme regolamentari o del contratto, comporta la denuncia agli Organi di Giustizia Sportiva competenti, per i relativi procedimenti disciplinari.

### **Art. 39 – Fusioni e incorporazioni**

1. Le domande di fusione o incorporazione tra due o più affiliati, devono essere inoltrate alla F.P.I. Alle domande devono essere allegati, in copia autentica, i verbali delle Assemblee degli affiliati che hanno deliberato la fusione o l'incorporazione nonché, in caso di fusione, l'atto costitutivo e lo Statuto della Società sorta dalla fusione.
2. Il Consiglio Federale delibera sulle domande dopo aver acquisito il parere del Comitato Regionale competente per territorio.
3. *Alla Società incorporante vengono riconosciuti i diritti acquisiti, senza sommare eventuali diritti di Società incorporate.*
4. Le Società sorte dalle fusioni, rilevano tutte le attività e passività degli Affiliati originari nei confronti della F.P.I., dei tesserati, dei dipendenti e di altre società, *acquisendo i diritti della Società più anziana d'affiliazione.*
5. Sono consentite le fusioni o le incorporazioni tra gli Affiliati che hanno la sede dell'attività sportiva nella stessa provincia o in Comuni confinanti, anche di provincia diversa *e che non abbiano posizioni debitorie nei confronti della F.P.I.*
6. Per l'affiliazione della nuova società sorta dalla fusione, a meno che l'atto avvenga in concomitanza con il rinnovo dell'affiliazione annuale, non sono dovute tasse aggiuntive.
7. I pugili delle Società interessate dalla fusione o dalla incorporazione saranno automaticamente ritenuti tesserati per la nuova Società sorta dalla fusione o per la Società incorporante *per il periodo residuo sino alla scadenza del vincolo in corso.*
8. *La variazione di denominazione sociale deve essere comunicata al C.O.N.I. per le opportune variazioni da apportare al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche.*

#### **Art. 40 - Decadenza e revoca dell'affiliazione**

1. *Gli affiliati cessano di appartenere alla F.P.I.* nei casi previsti dall'art. 8 dello Statuto.
2. L'affiliazione è revocata in tutti i casi in cui vengono meno i requisiti previsti dal precedente articolo 37 e, per le Società professionistiche, inoltre, nel caso di denuncia al Tribunale di cui all'art. 2409 del Codice Civile e nel caso di fallimento.
3. La decadenza e la revoca dell'affiliazione sono deliberate dal Consiglio Federale.

## **Capo II - I TESSERATI**

### **Art. 41 – Categorie**

1. Sono tesserati della F.P.I.: le persone fisiche appartenenti alle categorie elencate all'art. 9 dello Statuto.
2. Sono equiparati ai tesserati i titolari di incarichi federali che, pur svolgendo attività retribuita a favore della F.P.I. o di organi operanti nel suo ambito, sono incaricati di funzioni proprie dei dirigenti federali ai cui obblighi devono uniformarsi. Detti incaricati non possono svolgere attività di qualsiasi tipo presso società affiliate alla F.P.I.
3. *Possono presentare domanda di primo tesseramento e di rinnovo, per la stagione sportiva in corso, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, i soggetti di cui ai precedenti commi. Fanno eccezione i pugili professionisti detentori di un titolo italiano che sono obbligati a provvedere al tesseramento entro la data del 31 marzo di ogni anno, pena la decadenza del titolo, nonché quei tecnici titolari di una palestra di pugilato che dovranno obbligatoriamente tesserarsi contestualmente all'affiliazione dell'Associazione o Società presso la quale prestano la loro opera.*



## **Art. 42 - Tesseramento dei Dirigenti federali**

1. Il tesseramento dei Dirigenti federali, indicati al precedente art. 29, avviene, di norma, all'inizio di ogni stagione sportiva.
2. I Dirigenti Federali provvedono a trasmettere l'apposita domanda alla Segreteria del Comitato regionale di competenza.

### **Art. 43 - Tesseramento dei Dirigenti e dei Soci degli Affiliati**

1. Il tesseramento dei Dirigenti e dei Soci degli affiliati, avviene all'atto dell'affiliazione o riaffiliazione della Società di appartenenza. A tal fine, le Società sono tenute a comunicare ai Comitati Regionali i nominativi dei Dirigenti e dei Soci, precisandone le qualifiche e gli incarichi. Ogni variazione va comunicata, per iscritto con allegata copia conforme del verbale dell'Assemblea, entro venti giorni dal suo verificarsi, ai Comitati Regionali.

#### **Art. 44 - Tesseramento dei Tecnici Sportivi**

1. Gli iscritti agli elenchi del Settore Tecnici Sportivi debbono richiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività.

2. Il tesseramento ha validità per la sola stagione sportiva per la quale è richiesto, indipendentemente dalla durata degli eventuali accordi contrattuali.

3. Nel corso della stessa stagione sportiva, i Tecnici Sportivi non possono tesserarsi e svolgere attività per più di una società, salvo autorizzazione del Comitato o del delegato regionale competente per territorio che può rilasciarla per sopperire a particolari situazioni di difficoltà di altra società. Di tale autorizzazione, che non dovrà comunque superare i 12 mesi, deve essere data comunicazione scritta al Comitato Esecutivo dei Tecnici Sportivi.

4. Il mancato rinnovo del tesseramento per due anni consecutivi comporta l'esclusione dagli elenchi. Per la riammissione l'escluso dovrà sostenere un esame, le cui modalità sono previste dal Regolamento di Settore.

5. I Tecnici Federali devono richiedere il tesseramento direttamente alla Segreteria *Generale*.

## Art. 45 – Tesseramento dei Pugili

1. I pugili sono tesserati per la F.P.I. su richiesta sottoscritta ed inoltrata dalla Società e *Associazione* per la quale intendono svolgere attività.
2. La richiesta di tesseramento è redatta su moduli predisposti dalla F.P.I. e forniti tramite i Comitati Regionali, debitamente sottoscritta dal pugile, e nel caso di minori dal genitore esercente la potestà, nonché dal legale rappresentante della società.
3. La decorrenza del tesseramento è stabilita dalla data di emissione del libretto personale *F.P.I., contenente i dati anagrafici, tecnico-agonistici, medico-sanitari*, da parte del Comitato Regionale di appartenenza.
4. Non è consentito il tesseramento per più Società. In caso di più richieste di tesseramento è considerata valida quella depositata o pervenuta prima alla Segreteria del Comitato Regionale.
5. I pugili che svolgono attività agonistica sono qualificati nelle seguenti categorie:
  - a) **Dilettanti:** *è dilettante il pugile tesserato per una Società affiliata alla F.P.I. che partecipa a pubbliche gare per puro spirito agonistico e non a scopo di lucro; nella categoria dei dilettanti sono compresi anche gli atleti non agonisti che svolgono attività amatoriale ed i giovani iscritti ai C.A.S. del C.O.N.I.; nella categoria dei dilettanti sono compresi i pugili:*
    - 1) *Aspiranti (entrambe i sessi) – possono frequentare la palestra di una Società regolarmente affiliata, sostenervi allenamenti, ma non possono disputare incontri; devono aver compiuto il 14° e non superato il 32° anno d'età;*
    - 2) *Schoolboys (solo maschi) – devono aver compiuto il 14° e non compiuto il 15° anno d'età;*
    - 3) *Cadetti – maschi – devono aver compiuto il 15° e non compiuto il 17° anno d'età; femmine – devono aver compiuto il 14° e non compiuto il 17° anno d'età;*
    - 4) *Juniores – (entrambe i sessi) – devono aver compiuto il 17° e non compiuto il 19° anno d'età; al compimento del 19° anno d'età i pugili juniores passano automaticamente alla qualifica seniores;*
    - 5) *Seniores – (entrambe i sessi) – provengono di norma dalla qualifica juniores; solo nel caso che abbiano superato i 19 anni possono ottenere il primo tesseramento, direttamente, in qualità di seniores, sempre che non abbiano compiuto il 32° anno di età.*

*I limiti delle categorie di peso sono così stabiliti:*

<i>Schoolboys</i>		<i>Cadetti e Donne**</i>		<i>Juniores E Seniores maschi</i>	
<i>da &gt;kg</i>	<i>a kg</i>	<i>da &gt;kg</i>	<i>a kg</i>	<i>da &gt;kg</i>	<i>a kg</i>
37,0	38,5	44	46	46	48
38,5	40,0	46	48	48	51
40,0	41,5	48	50	51	54
41,5	43,0	50	52	54	57
43,0	44,5	52	54	57	60
44,5	46,0	54	57	60	64
46,0	48,0	57	60	64	69
48,0	50,0	60	63	69	75
50,0	52,0	63	66	75	81
52,0	54,0	66	70	81	91
54,0	56,0	70	75	+91	
56,0	59,0	75	80		
59,0	62,0	80	86		
62,0	65,0	86*	96*		
65,0	68,0	+96*			
68,0	72,0				
<i>* categorie riservate ai Cadetti Maschi.</i>					
<i>** le categorie di peso valgono per tutte le qualifiche previste (cadette-juniores-seniores)</i>					

- b) *professionisti: sono qualificati professionisti i pugili che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito della FPI, secondo le norme emanate dalla Federazione con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica; il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso con conseguente tesseramento, si costituisce mediante la stipulazione di un contratto tra il pugile e le società di cui all'art. 3, comma 2° della legge 23 marzo 81 n. 91 e successive modificazioni ed integrazioni, con le forme e le modalità previste dal Regolamento Tecnico del Settore Professionisti; il primo contratto da professionista può essere stipulato dai pugili che abbiano compiuto il 18° anno di età e che siano in possesso dei requisiti tecnici previsti dal Regolamento Tecnico del settore Professionisti; i pugili professionisti si dividono in:*

- 1) PRIMA SERIE;*
- 2) SECONDA SERIE;*
- 3) TERZA SERIE.*

*I limiti delle categorie di peso sono i seguenti:*

<i>MOSCA</i>	<i>Fino a Kg. 50,802</i>
<i>GALLO</i>	<i>Fino a Kg 53,525</i>
<i>SUPERGALLO</i>	<i>Fino a Kg 55,338</i>
<i>PIUMA</i>	<i>Fino a Kg 57,152</i>
<i>SUPERPIUMA</i>	<i>Fino a Kg 58,967</i>
<i>LEGGERI</i>	<i>Fino a Kg 61,237</i>
<i>SUPERLEGGERI</i>	<i>Fino a Kg 63,503</i>
<i>WELTER</i>	<i>Fino a Kg 66,678</i>
<i>SUPERWELTER</i>	<i>Fino a Kg 69,853</i>
<i>MEDI</i>	<i>Fino a Kg 72,574</i>
<i>SUPERMEDI</i>	<i>Fino a Kg 76,205</i>
<i>MEDIO MASSIMI</i>	<i>Fino a Kg 79,378</i>
<i>MASSIMI LEGGERI</i>	<i>Fino a Kg 90,719</i>
<i>MASSIMI</i>	<i>Oltre i Kg 90,719</i>

6. Per il tesseramento di atleti stranieri devono essere rispettate le quote annuali di ingresso fissate dal C.O.N.I. *secondo la vigente legislazione sportiva in materia.*

## **Art. 46 - Tesseramento degli Arbitri-Giudici**

1. La categoria degli Ufficiali di Gara è rappresentata dagli Arbitri-Giudici, dai Commissari di Riunione e dagli Annunciatori.
2. Gli Arbitri-Giudici iscritti negli elenchi del Settore debbono chiedere il tesseramento annuale al competente Comitato Regionale.
3. Il Rappresentante Regionale Arbitri-Giudici appone il visto per il rinnovo, previa verifica del permanere dei requisiti richiesti dal Regolamento del Settore *da sottoporre all'approvazione del CONI*.
4. Il tesseramento ha validità per la sola stagione sportiva per la quale è richiesto.
5. Il mancato rinnovo del tesseramento per un anno, senza giustificato motivo, comporta l'esclusione dagli elenchi.

## **Art. 47 - Tesseramento dei Commissari di Riunione e degli Annunciatori**

1. I Commissari di Riunione sono iscritti nell'apposito Albo Federale e devono richiedere il tesseramento annuale al competente Comitato Regionale. Il tesseramento ha validità per la sola stagione sportiva per la quale è richiesto.
2. Il mancato rinnovo del tesseramento per un anno, senza giustificato motivo, comporta l'esclusione dall'Albo.
3. Le norme per l'ammissione all'albo dei Commissari di Riunione sono stabilite da apposito regolamento mentre le loro funzioni sono stabilite dai Regolamenti Tecnici di Settore, *da sottoporre all'approvazione del CONI.*
4. Gli Annunciatori sono iscritti nell'apposito *Elenco* Federale e devono richiedere il tesseramento annuale al competente Comitato Regionale. Il tesseramento ha validità per la sola stagione sportiva per la quale è richiesto.
5. Le funzioni degli Annunciatori sono stabilite dai Regolamenti Tecnici di Settore, *da sottoporre all'approvazione del CONI.*



### **Art. 48 - Tesseramento dei Medici e Massaggiatori**

1. Il tesseramento dei Medici e dei Massaggiatori aderenti alla F.P.I., di norma, avviene all'inizio di ogni stagione sportiva.
2. L'apposita domanda deve essere trasmessa alla Segreteria del Comitato Regionale di competenza *per il successivo inoltro alla F.P.I.*

### **Art. 49 - Diritti e doveri dei tesserati**

1. I doveri e i diritti dei tesserati sono disciplinati dagli artt. 9, 10 e 11 dello Statuto. Inoltre i tesserati sono tenuti all'osservanza delle disposizioni emanate dalla F.P.I..
2. I pugili dilettanti ed i giovani devono partecipare, salvo impedimenti per motivi di studio, lavoro o salute, alle attività addestrative ed agonistiche predisposte dagli Affiliati per il loro perfezionamento tecnico; devono inoltre attenersi alle prescrizioni dettate dalle loro società di appartenenza.

## Art. 50 - Norme generali sui trasferimenti

1. L'accordo di trasferimento di un pugile dilettante, *in corso di vincolo*, è subordinato al nulla-osta della Società di appartenenza e deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, su apposito modulo predisposto dalla F.P.I. *Il trasferimento può avvenire in qualsiasi periodo dell'anno.*
2. Se il pugile è minore di età, la richiesta di nulla-osta deve essere sottoscritta anche dal genitore esercente la potestà.
3. Nel caso di passaggio di un pugile dilettante in corso di vincolo da una Società ad un'altra, la Società di provenienza ha facoltà di chiedere alla Società di destinazione del pugile il riconoscimento di una indennità di formazione. Detta indennità ha lo scopo di compensare la società di provenienza per le spese sostenute e l'attività svolta per la formazione fisica, atletica e tecnica del pugile. L'indennità di formazione percepita da una Società deve essere reinvestita nel perseguimento di fini sportivi. L'indennità di formazione, se richiesta, potrà essere compresa tra gli importi *minimi e massimi* riportati nella seguente tabella:

a)	€ 50,00/100,00	Schoolboys, cadetti
b)	€ 100,00/150,00	juniores, seniores II – III
c)	€ 150,00/200,00	Seniores I
d)	€ 150,00/200,00	Almeno una volta Campione d'Italia cadetto
e)	€ 200,00/300,00	Campione Europeo cadetto
f)	€ 250,00/400,00	Campione del Mondo cadetto
g)	€ 150,00/200,00	Almeno una volta Campione d'Italia juniores
h)	€ 300,00/400,00	Campione Europeo junior
i)	€ 400,00/500,00	Campione del Mondo junior
j)	€ 400,00/600,00	Almeno una volta Campione d'Italia senior I serie
k)	€ 400,00/500,00	Almeno tre volte convocato in maglia azzurra
l)	€ 1.500,00/2.000,00	Almeno una volta vincitore di Torneo Internazionale, Campione del Mondo Militare, Campione ai Giochi del Mediterraneo,
m)	€ 3.000,00/5.000,00	Campione Europeo senior, Medaglia alle Olimpiadi (bronzo, argento)
n)	€ 8.000,00/10.000,00	Campione del Mondo senior, Campione Olimpico

*Gli importi qui stabiliti sono validi sia per i pugili di sesso maschile sia per quelli di sesso femminile.*

L'importo dovrà essere versato alla Società di provenienza del pugile all'atto della firma del documento federale di trasferimento.

*In caso di mancato accordo sull'importo e/o di eventuali controversie tra le due Società in merito all'indennità di formazione, la decisione spetterà in via definitiva al Consiglio Federale.*

4. I Comitati Regionali possono autorizzare il trasferimento dei pugili dilettanti, anche senza il parere favorevole della Società di appartenenza, nei casi previsti al comma 2- dell'art. 12 dello Statuto.
5. Il pugile dilettante che rientri nell'originaria residenza entro due anni dal trasferimento per cambio della stessa, si intende reintegrato nei ruoli della Società, salvo mancata affiliazione, decadenza o rinuncia esplicita della stessa. *Il tesseramento ha valore esclusivamente per il periodo residuo del vincolo.*
6. L'attribuzione eventuale di voti plurimi previsti dal comma 4, dell'art. 20 dello Statuto spetta alla Società per la quale il pugile risultava tesserato alla data del conseguimento del titolo.
7. I trasferimenti dei pugili professionisti sono disciplinati dalle norme previste nel contratto obbligatorio di cui al precedente art 45, comma 5.

## **Titolo III – ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE**

### **Art. 51 - Esercizio finanziario e gestione amministrativo-contabile**

1. L'esercizio finanziario della F.P.I. ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
2. La gestione amministrativo-contabile della F.P.I. è disciplinata da apposito Regolamento. *Il controllo sulla attività amministrativo-contabile dei Comitati Regionali è demandato al Collegio dei Revisori Contabili federale o, in caso di autonomia contabile e gestionale del Comitato, ad un Revisore nominato dal Consiglio Federale.*
3. La gestione amministrativo-contabile dei Comitati Regionali è disciplinata dal Regolamento di contabilità ed amministrazione federale.

## **Titolo IV – LE TUTELE**

### **Art. 52 - La giustizia federale**

1. Gli organi di giustizia federale previsti dall'articolo 40 dello Statuto sono elettivi e di nomina.
2. La giustizia federale è disciplinata per quanto riguarda i procedimenti, le violazioni e le sanzioni, da apposito Regolamento di Giustizia *Sportiva*.

### **Art. 53 - Tutela Medico-Sportiva**

1. Gli affiliati sono tenuti a far sottoporre i pugili a visita medica, al fine di farne accertare l'idoneità all'attività sportiva secondo le vigenti disposizioni di legge e dei regolamenti federali.
2. Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento e vanno ripetuti ogni anno, alla scadenza del termine di validità del certificato di idoneità rilasciato in precedenza.
3. Le certificazioni di idoneità, sono tenute, *in originale*, negli atti della Società e debitamente aggiornati. *Detti certificati saranno conservati per 2 anni, in caso di attività sportiva non agonistica, per 5 anni per l'attività sportiva agonistica.*
4. I pugili, sono altresì sottoposti alle visite cliniche previste per legge e dalle disposizioni federali.
5. Gli affiliati hanno l'obbligo di informare immediatamente, a mezzo lettera raccomandata la Segreteria Generale ed il Comitato Regionale competente, nonché il Settore Sanitario, della accertata inidoneità alla pratica agonistica di un loro tesserato, al fine della tempestiva revoca del tesseramento.
6. Gli affiliati di cui all'art. 3, comma 5, dello Statuto, sono tenuti a far sottoporre i pugili professionisti agli accertamenti sanitari previsti dalle vigenti disposizioni di legge e con le modalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91 e successive modifiche nonché dalle disposizioni regolamentari dell'ordinamento federale.

#### **Art. 54 - Assicurazione contro i rischi**

1. La richiesta di tesseramento autorizza la F.P.I. a contrarre un'assicurazione base a favore del tesserato a spese della F.P.I., per un massimale concordato.
2. Gli Affiliati ed i tesserati devono inoltrare le denunce di infortunio alla Compagnia o Ente assicurativo convenzionato con la FPI.



### **Art. 55 - Controlli sulle Società professionistiche**

1. Gli Affiliati di cui all'art. 3, comma 5, dello Statuto sono sottoposti ai controlli, ai fini della verifica dell'equilibrio finanziario ed ai conseguenti provvedimenti stabiliti dal Consiglio Federale con modalità e principi dallo stesso approvati.
2. La Federazione può procedere, nei confronti degli Affiliati di cui al comma precedente, alla denuncia di cui all'art. 2409 del Codice Civile.
3. E' demandato alla Commissione Vertenze economiche, di cui all'art. 46 dello Statuto, il compito di recepire e trasmettere al CONI i documenti e le informazioni eventualmente richiesti per i controlli di cui all'art. 5, lettera e) bis, del decreto legislativo n.15/04.

## **Titolo V – ORDINAMENTO GARE E COMPETIZIONI**

### **Art. 56 - Stagione Sportiva**

1. La stagione sportiva federale ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

### **Art. 57 - Attività ufficiale**

1. Attività ufficiale è quella relativa ai campionati, tornei ed altre manifestazioni nazionali ed internazionali, indetti dalla F.P.I., o internazionali cui la F.P.I. ha ufficialmente aderito, o comunque organizzati sotto l'egida e dietro autorizzazione del competente organo della F.P.I.

### **Art. 58 - Campionati Italiani**

Il titolo di Campione d'Italia per i pugili professionisti e dilettanti, viene assegnato dalla F.P.I. con le modalità previste dai rispettivi Regolamenti Tecnici.

Il pugile dilettante, Campione d'Italia, dura in carica per una stagione sportiva.

### **Art. 59 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I.